

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – DECRETO SOSTEGNI E SOSTEGNI-BIS

(Art. 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il comma 30-bis dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto"), introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce i contributi a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito "contributo Sostegni) e di cui all'art. 1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "contributo Sostegni-bis attività stagionali), a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019).

Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "contributo Sostegni-bis automatico).

Con la presente istanza i soggetti predetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono dunque richiedere:

- il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni bis attività stagionali;
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

Il contributo Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo Sostegni-bis attività stagionali spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

ATTENZIONE I contributi non spettano:

- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA succes-

- sivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni-bis automatico e attività stagionali;
 - agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
 - agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla *ricevuta di presa in carico* l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'accoglimento della richiesta e l'avvenuta emissione dei mandati di pagamento dei contributi nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

ATTENZIONE I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (cosiddette Lipe) che intendono presentare l'istanza per richiedere il contributo Sostegni-bis attività stagionali, devono preventivamente aver presentato tale adempimento relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.

Dal momento in cui l'Agenzia delle entrate espone, nell'area riservata "Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuta emissione dei mandati di pagamento o del riconoscimento dei contributi come credito d'imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è sempre consentita la presentazione della rinuncia.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d'imposta

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza - operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 - oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti - Art. 1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Il richiedente che possiede i requisiti previsti e intende richiedere il contributo Sostegni deve compilare il presente riquadro, nel quale deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 20 per cento (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella attestante che l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2019) è compreso tra 10 e 15 milioni di euro;
- riportato negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite);
- barrata l'apposita casella, se il richiedente ha attivato la partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018.

Requisiti - Art. 1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Il richiedente che possiede i requisiti previsti e intende richiedere il contributo Sostegni-bis attività stagionali deve compilare il presente riquadro, nel quale deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 6 dell'art. 1 del decreto (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 20%, se viene richiesto nell'istanza anche il contributo Sostegni
- 30%, se non viene richiesto il contributo Sostegni.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella attestante che l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2019) è compreso tra 10 e 15 milioni di euro;
- riportato negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Criteri comuni alle due sezioni

Requisiti

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il valore dei ricavi/compensi da considerare per la verifica della soglia minima (10 milioni di euro) e massima (15 milioni di euro) di accesso deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati:

- nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per la sezione relativa ai requisiti del contributo Sostegni
- nei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, per la sezione relativa ai requisiti del contributo Sostegni-bis attività stagionali.

A tal fine valgono le seguenti indicazioni, riportate nell'ordine per il contributo Sostegni e per il contributo Sostegni-bis attività stagionali:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020, ovvero tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020, ovvero tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020, ovvero tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficile il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020, ovvero con riferimento ai periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi.

Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nella circolare *5/E del 14/05/2021*.

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, ovvero del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 da indicare sull'istanza vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni e dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel corrispondente anno o periodo.

Ai fini del contributo Sostegni, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, per la determinazione dell'ammontare complessivo del

fatturato e corrispettivi e poi della media mensile del fatturato e corrispettivi rilevano gli importi di fatturato e corrispettivi ed i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 maggio 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di giugno 2019 per 7 mesi.

Ai fini del contributo Sostegni-bis attività stagionali, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, per la determinazione dell'ammontare complessivo del fatturato e corrispettivi e poi della media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, rilevano gli importi di fatturato e corrispettivi ed i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 maggio 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di giugno 2019 per 10 mesi.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, ovvero dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 o 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero.

Ai fini del contributo Sostegni-bis attività stagionali, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di marzo 2020, non è presente il requisito del calo di almeno il 30% tra le due medie mensili, necessario per l'accesso e pertanto il contributo non può essere richiesto.

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000)**

Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12" e/o dei contributi richiesti con questa istanza se nella "Sezione Temporary Framework Contributo" è barrata la casella "Sez.3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva, nonché i contributi richiesti con questa istanza.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente quadro. In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici:

1. Decreto Legge
2. Decreto Legislativo
3. Legge
4. Legge Regionale/Provinciale
5. Decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo **“Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”** occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, *“Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”* e della misura di cui all’articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, *“Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”*. Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti fino al 27 gennaio 2021 e per quelli introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di efficacia di ogni singola norma agevolativa come riportate nella tabella di cui sotto.

Il richiedente può richiedere i contributi della presente istanza solo qualora i predetti massimali non siano superati per almeno una delle due sezioni del Temporary Framework per le quali il richiedente possiede i requisiti. In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barando le apposite caselle e indicando l’importo eccedente nel riquadro **“Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”**.

Qualora per effetto dei contributi richiesti con questa istanza sono superati i massimali introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 va barrata la casella 2) del punto B) se i contributi sono richiesti nell’ambito della Sezione 3.1 e/o la casella 2) del punto C) se i contributi sono richiesti nell’ambito della Sezione 3.12, riportando nell’apposito campo *“Minor importo richiesto”* l’importo complessivo ridotto dei contributi Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. L’ammontare indicato nel campo *“Minor importo richiesto”* deve essere inferiore all’ammontare riportato nel campo *“Ammontare complessivo dei contributi calcolati in base ai dati indicati nelle sezioni compilate”* presente nel medesimo riquadro del modello. In quest’ultimo campo va indicato l’ammontare complessivo dei contributi Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali determinati sulla base dei dati indicati nelle sezioni Requisiti.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all’art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A, in corrispondenza di ciascuna misura, va indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente istanza.

Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell’andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell’impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto devono essere volontariamente recuperati dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato nell'ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework in misura superiore ai massimali ivi previsti, alla data di efficacia della norma agevolativa. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
- in **colonna 2**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si riporta nella tabella di cui sotto la data di efficacia di ogni singola norma agevolativa elencata nel quadro A;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste.

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021	DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA BASE GIURIDICA ORIGINARIA
D.L. N. 34 DEL 2020	
Art. 24 - "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	19/05/2020
Art. 25 - "Contributo a fondo perduto"	19/05/2020
Art. 28 - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	19/05/2020
Art. 120 - "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	19/05/2020
Art. 129-bis - "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	19/07/2020
Art. 177 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	19/05/2020
D.L. N. 104 DEL 2020	
Art. 78, comma 1 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	15/08/2020
Art. 78, comma 3 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	15/08/2020
D.L. N. 137 DEL 2020	
Art. 1 - "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	29/10/2020
Art. 1-bis - "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	09/11/2020
Art. 1-ter - "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	30/11/2020
Art. 8 - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	29/10/2020
Art. 8-bis - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	09/11/2020
Art. 9 - "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	29/10/2020
Art. 9-bis - "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	09/11/2020
D.L. N. 172 DEL 2020	
Art. 2 - "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	19/12/2020
L. 178 DEL 2020	
Art. 1, comma 599 - "Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	01/01/2021
Art. 1, comma 602 - "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	01/01/2021
D.L. N. 41 DEL 2021	
Art. 1 - "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	23/03/2021
Art. 1-ter - "Contributo a fondo perduto per le start-up"	22/05/2021
Art. 5 - "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	23/03/2021
Art. 6, comma 5 - "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	23/03/2021
Art. 6-sexies - "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	22/05/2021
D.L. N. 73 DEL 2021	
Art. 1, commi da 1 a 4 - "Contributo a fondo perduto automatico"	26/05/2021
Art. 1, commi da 5 a 15 - "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	26/05/2021
Art. 1, comma 30-bis - "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	25/07/2021
Art. 4, commi da 1 a 2 - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	26/05/2021
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	25/07/2021

Modalità di fruizione dei contributi

Il richiedente deve indicare alternativamente se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti (contributo Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali) venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento del medesimo importo complessivo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

ATTENZIONE La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, riguarda tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all'istanza e può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato (o cointestato) al soggetto richiedente**.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto spettanti sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere i contributi.

Rinuncia ai contributi

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare ai contributi richiesti con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre **tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all'istanza**, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione dei contributi (se erogati).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega. Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta dei contributi.

Calcolo dei costi fissi non coperti (Sezione 3.12 del Temporary Framework)

A. Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e prestazioni	€	
+		
Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	€	
Totale	€	

B. Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	
7. Per servizi	€	
8. Per godimento beni di terzi	€	
9. Personale	€	
10. Ammortamenti e svalutazioni	€	
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	
14. Oneri diversi di gestione	€	
Totale	€	

Perdita operativa accertata [A-B]

(per costi fissi non coperti)

€

Calcolo del rispetto dei costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12

a. Perdita operativa accertata [A - B]

(per costi fissi non coperti)

€

b. Aiuti potenziali ²

[a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]

€

c. Aiuti di Stato ricevuti ³

(di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)

€

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa ha beneficiato.